USAV – Controlli approfonditi di derrate alimentari non di origine animale

1. In generale

1.1 Di cosa si tratta

In alcune derrate alimentari vegetali provenienti da determinati Paesi sono stati rilevati residui di sostanze chimiche o microrganismi patogeni. Il consumo di tali prodotti può mettere in pericolo la salute dei consumatori. Per questo motivo, occorre sottoporli a controlli approfonditi al momento dell'importazione.

Chi importa prodotti soggetti a controlli approfonditi è tenuto a registrarli nel sistema TRACES (Trade Control and Expert System)[1]. Per le spedizioni autorizzate all'importazione l'USAV rilascia un'autorizzazione (numero della notifica preventiva in TRACES con il DSCE-D). L'esecuzione del controllo compete al servizio veterinario di confine (SVC) degli aeroporti di Ginevra e Zurigo.

Si applicano inoltre le prescrizioni relative a «Derrate alimentari e oggetti d'uso», «Salute dei vegetali» e «Limitazione e sorveglianza delle importazioni ed esportazioni» (contingenti doganali).

1.2 Basi e informazioni

- Legge del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari (LDerr; RS *817.0*);
- Ordinanza del 16 dicembre 2016 sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (ODerr; RS *817.02*);
- Ordinanza del 27 maggio 2020 sull'esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari (OELDerr; RS *817.042*)

1.3 Indicazioni in Tares

I prodotti attualmente soggetti a controllo sono indicati nella pagina informativa dell'USAV. Tares non contiene alcuna indicazione in merito.

1.4 Definizioni

Prodotti soggetti a controllo	Prodotti di cui agli allegati 2 e 3 OELDerr o agli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1793 (pagina informativa dell'USAV).
SVC	Servizio veterinario di confine

2. Indicazioni nella dichiarazione delle merci

Chi importa prodotti soggetti a controlli approfonditi deve indicare nella dichiarazione delle merci l'obbligo di regolamentazione e l'autorizzazione (numero della notifica preventiva in TRACES con il DSCE-D) dell'USAV.

Identificazione Regolamentazione	Passar: - Regolamentazione 1 (sì) - Codice di regolamentazione 320 «USAV – Controlli approfonditi di derrate alimentari non di origine animale»
	e-dec: - Obbligo dell'autorizzazione «sì» - Ufficio che rilascia l'autorizzazione «USAV-ITCU»
Ulteriori indicazioni	- Numero dell'autorizzazione - Tipo di autorizzazione[2] «autorizzazione unica codice 1» - Titolare dell'autorizzazione[3]

[1] Per ogni prodotto soggetto a controllo occorre compilare un DSCE-D separato.

[2] Solo per le dichiarazioni nel sistema e-dec.

[3] Solo per le dichiarazioni nel sistema Passar

3. Ulteriori informazioni

Eccezioni all'obbligo di esecuzione di controlli approfonditi

L'importazione di derrate alimentari per l'uso domestico privato (uso proprio) e le merci del traffico turistico sono escluse da tali prescrizioni.

Inoltre, non sono soggetti a controlli approfonditi o alla notificazione preventiva i campioni commerciali, i campioni di laboratorio, gli articoli da esposizione e le spedizioni a fini scientifici, a condizione che il loro peso lordo sia inferiore a 30 kg.

Emolumenti

Per il controllo delle spedizioni il SVC definisce un emolumento. L'importo dell'emolumento è composto, a seconda dell'attività svolta, da un emolumento unitario per l'imposizione (controllo dei documenti, campionatura) e da eventuali emolumenti supplementari (notificazione preventiva mancante o in ritardo ecc).

La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione indica nella dichiarazione delle merci l'emolumento definito dal SVC (tipo di emolumento 793 «Emolumento legge sulle derrate alimentari»).

Momento della dichiarazione e spedizioni parziali in caso di dichiarazione in e-dec

La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione può dichiarare le spedizioni da sottoporre a un controllo approfondito solo dopo il rilascio da parte del SVC secondo la procedura doganale. Per quanto riguarda le merci che non vanno sottoposte a un controllo approfondito, la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione ha la possibilità di effettuare un'imposizione parziale. A tale proposito, nella rubrica «Menzioni speciali» della dichiarazione d'importazione relativa all'altra parte della merce (sottoposta a un controllo approfondito) deve essere inserito il numero della dichiarazione d'importazione in questione. Nella dichiarazione doganale va creata una posizione per ogni prodotto soggetto a controllo.